

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 5 aprile 2023.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 5 aprile 2023, n. 35:

Proposta di legge al Parlamento n. 10 (Disposizioni per l'introduzione delle attività di lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Modifiche alla legge 13 febbraio 2020, n. 15 "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura").

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 71, comma primo, e l'articolo 121, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto;

Vista la legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura);

Vista la risoluzione 9 marzo 2021, n. 63 (In merito al rafforzamento delle attività di promozione della lettura nelle scuole e alla possibilità di consentire le uscite didattiche per l'accesso ai musei del proprio territorio);

Considerato quanto segue:

- nell'ambito del Programma Europa creativa, il principale intervento della Commissione europea a sostegno dei settori della cultura e degli audiovisivi, è stato promosso negli anni scorsi il progetto "Read On" (Reading for Enjoyment, Achievement and Development of yOuNg people), il quale prevede lo svolgimento di iniziative finalizzate ad invitare i giovani a leggere, scrivere, creare romanzi grafici, curare eventi di festival letterari, etc. In particolare esso punta a sostenere e a diffondere la passione per la lettura tra i giovani europei attraverso un loro coinvolgimento attivo nel ridisegnare strumenti e modalità di fruizione, condivisione e creazione della letteratura.
- in tale contesto, un'attività specifica – denominata "Read More" – ha riguardato alcune scuole che hanno introdotto, in via sperimentale all'interno della normale attività didattica, quotidiani spazi temporali (15-20 minuti) da dedicare alla "lettura libera" senza particolari doveri o obblighi per gli studenti, che hanno ampia discrezionalità sul materiale da leggere.
- sulla scia di quanto fatto in Norvegia nel 2014 dall'istituto professionale di Haugaland (in cui tutti gli studenti cominciano la giornata leggendo libri, riviste e fumetti di loro scelta), anche nel nostro Paese il partner italiano "Festival della letteratura" ha iniziato dunque a lavorare con alcune scuole della Lombardia per introdurre le attività di "lettura libera" che si sono successivamente estese, con diverse esperienze, sull'intero territorio nazionale.
- sensibilità al tema è stata inoltre dimostrata anche da alcune Regioni che hanno adottato specifici atti tesi a promuovere tali attività.

Ritenuto pertanto di rendere organica l'attività di "lettura libera", introducendola all'interno dell'ordinamento italiano con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo di istruzione mediante opportune modifiche alla legge 15/2020;

Delibera

1. di approvare la Proposta di legge al Parlamento n. 10 (Disposizioni per l'introduzione delle attività di lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Modifiche alla legge 13 febbraio 2020, n. 15 "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura"), di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2. di inviare la suddetta proposta di legge alla Presidenza della Camera dei Deputati per i successivi adempimenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

—

Consiglio regionale della Toscana

Proposta di legge al Parlamento n. 10

Disposizioni per l'introduzione delle attività di lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Modifiche alla legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura).

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 5 aprile 2023**

SOMMARIO

Art. 1 - Attività di lettura libera. Modifiche all'articolo 5 della l. 15/2020

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 1

Attività di lettura libera.

Modifiche all'articolo 5 della l. 15/2020

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) è aggiunto il seguente:
"4 bis. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, mediante apposita previsione nel curriculum di istituto, disciplinano la pratica della "lettura libera" in classe quale attività periodica di lettura autonoma degli studenti, da svolgersi sotto la supervisione di un docente all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti."
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 5 della l. 15/2020 è aggiunto il seguente:
"4 ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità di attuazione del comma 4 bis, tenuto conto della necessità:
 - a) di assicurare agli alunni e agli studenti autonomia nella scelta del materiale di lettura, fatti salvi gli indirizzi generali adottati da ciascun istituto scolastico;
 - b) di disporre che la lettura avvenga prevalentemente su supporto cartaceo, ferma restando la possibilità, anche in relazione a specifiche esigenze didattiche e di inclusione, di utilizzare dispositivi digitali;
 - c) di stabilire che le predette attività di lettura libera devono avere una durata continuativa di almeno 15 minuti e che, ferma restando l'autonomia di ciascun istituto, devono essere preferibilmente fissate con cadenza quotidiana ad inizio della giornata scolastica."
3. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 5 della l. 15/2020 è aggiunto il seguente:
"4 quater. Dall'attuazione dei commi 4 bis e 4 ter non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti."

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.